

Parlamento europeo e Consiglio Ue

Direttiva 15 gennaio 2008, n. 2008/1/Ce

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29 gennaio 2008 n. L 24)

Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Versione codificata)

Testo rilevante ai fini del See

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell'articolo 174 del trattato, mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione.
- (3) Il quinto programma d'azione per l'ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, assegnava priorità alla riduzione integrata dell'inquinamento quale elemento importante per raggiungere un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall'altro.
- (4) L'attuazione di un approccio integrato per ridurre l'inquinamento richiede un'azione a livello comunitario per modificare e completare l'attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dovuto a impianti industriali.
- (5) La direttiva 84/360/Cee del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, ha introdotto una disciplina generale che impone un'autorizzazione prima che un impianto industriale entri in funzione o sia sottoposto a modifiche sostanziali, in grado di provocare inquinamento atmosferico.
- (6) La direttiva 2006/11/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, prevede un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze.
- (7) Nonostante l'esistenza di normative comunitarie sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'acqua, non esiste finora un'analoga normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel suolo.
- (8) Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso.
- (9) Un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento serve a prevenire, ovunque sia possibile, le emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo, tenendo conto della gestione dei rifiuti e, quanto meno, a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- (10) La presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Essa dovrebbe prevedere le misure necessarie per porre in essere una prevenzione e una riduzione integrate dell'inquinamento tese a raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Questo approccio integrato della riduzione dell'inquinamento dovrebbe favorire l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile.

(11) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Qualora informazioni o conclusioni ottenute a norma di quest'ultima direttiva vadano prese in considerazione per concedere un'autorizzazione, la presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione della direttiva 85/337/Cee.

(12) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per garantire che un gestore di attività industriali contemplate dalla presente direttiva rispetti i principi generali di alcuni obblighi fondamentali. A tal fine è sufficiente che le autorità competenti tengano conto di tali principi generali quando definiscono le condizioni di autorizzazione.

(13) Le disposizioni adottate a norma della presente direttiva in alcuni casi devono essere applicate agli impianti esistenti dopo il 30 ottobre 2007 ed in altri a decorrere dal 30 ottobre 1999.

(14) Per affrontare i problemi dell'inquinamento in modo più diretto ed efficace, un gestore dovrebbe tener conto dei parametri ambientali. Tali parametri dovrebbero essere comunicati all'autorità o alle autorità competenti affinché possano verificare, prima di rilasciare un'autorizzazione, che tutte le idonee misure di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento siano state previste. Procedure di applicazione divergenti possono determinare livelli diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del pubblico. Per questo le domande di autorizzazione a norma della presente direttiva dovrebbero includere un numero minimo di dati.

(15) Un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti dovrebbe consentire di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

(16) La o le autorità competenti dovrebbero rilasciare o modificare un'autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all'aria, all'acqua e al suolo.

(17) L'autorizzazione dovrebbe comprendere tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione, onde raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Ferma restando la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di norme generali vincolanti.

(18) Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti dovrebbero basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo invece presenti le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali. Comunque le condizioni di autorizzazione dovrebbero prevedere disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento a largo raggio o transfrontaliero e garantire un livello elevato di tutela complessiva dell'ambiente.

(19) Spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto delle eventuali caratteristiche tecniche dei singoli impianti, della loro posizione geografica e delle condizioni ambientali locali.

(20) Qualora una norma di qualità ambientale imponga requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione dovrebbe stabilire condizioni supplementari, a prescindere da eventuali disposizioni aggiuntive imposte dalle norme di qualità ambientale.

(21) Le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico ed è quindi opportuno che le autorità competenti seguano tali sviluppi e si tengano aggiornate.

(22) Una modifica apportata a un impianto può essere fonte di inquinamento. È opportuno stabilire che tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente vadano notificate all'autorità o alle autorità competenti. Le modifiche sostanziali dell'impianto dovrebbero essere soggette a una procedura di autorizzazione preventiva a norma della presente direttiva.

(23) Le condizioni dell'autorizzazione dovrebbero essere riesaminate periodicamente e, se necessario, aggiornate. In talune circostanze al riesame è opportuno procedere in qualunque caso.

(24) Una partecipazione effettiva del pubblico al processo decisionale dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate. In particolare, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni sul funzionamento degli impianti ed ai loro potenziali effetti sull'ambiente e, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali e alle autorizzazioni stesse ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo.

(25) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e in particolare di organizzazioni non governative di difesa dell'ambiente, dovrebbe pertanto essere incentivata, promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.

(26) Il 25 giugno 1998 la Comunità ha sottoscritto la convenzione Unece sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale

("convenzione di Århus"). Fra gli obiettivi della convenzione Århus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(27) Lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili dovrebbe contribuire a correggere i divari nella Comunità in fatto di consapevolezza tecnologica, nonché a propagare su scala mondiale i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Comunità, oltre a offrire agli Stati membri un aiuto nell'efficace attuazione della presente direttiva.

(28) A scadenze regolari è opportuno redigere relazioni sull'attuazione e sull'efficacia della presente direttiva.

(29) La presente direttiva riguarda gli impianti aventi un grande potenziale inquinante e, quindi, anche di inquinamento transfrontaliero. È opportuno procedere a consultazioni transfrontaliere ove le domande di autorizzazione riguardino nuovi impianti o modifiche sostanziali a impianti che possano avere forti ripercussioni ambientali negative. Le domande relative a progetti o modifiche sostanziali del genere dovrebbero essere accessibili al pubblico dello Stato membro che può subirne l'impatto.

(30) A livello comunitario risulta necessario intervenire per fissare valori limite di emissione per talune categorie di impianti e di sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero definire questi valori limite di emissione a norma del trattato.

(31) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

(32) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato VI, parte B,

hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/Cee e altre disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "sostanze", gli elementi chimici e i loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensi della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e gli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/269/Cee del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e della direttiva 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- 2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- 3) "impianto", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto, in grado di influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- 4) "impianto esistente": un impianto che al 30 ottobre 1999, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente a tale data, era in funzione o era autorizzato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell'autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, purché sia poi entrato in funzione non oltre il 30 ottobre 2000;
- 5) "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
- 6) "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I

valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, escludendo dalla loro determinazione ogni eventuale diluizione. Per quanto concerne gli scarichi indiretti

nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, purché essa garantisca un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e non porti a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatte salve le disposizioni della direttiva 2006/11/Ce e delle direttive adottate per la sua applicazione;

7) "norma di qualità ambientale", la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, conformemente alla legislazione comunitaria;

8) "autorità competente", la o le autorità o gli organismi cui spetta, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva;

9) "autorizzazione", la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

10) "modifica dell'impianto", una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

11) "modifica sostanziale", una modifica dell'impianto che, secondo l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente; ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé modificano i parametri caratteristici dell'impianto di una entità almeno pari agli eventuali valori di soglia stabiliti nell'allegato I;

12) "migliori tecniche disponibili", la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Si intendono per:

a) "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

b) "tecniche disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro in questione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c) "migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV;

13) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;

14) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

15) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Articolo 3

Principi generali sottesi agli obblighi fondamentali del gestore

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti garantiscano che l'impianto sia gestito in modo che:

a) siano adottate le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili;

b) non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;

c) sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti; in caso contrario, questi vengono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, vengono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;

- d) l'energia sia utilizzata in modo efficace;
- e) siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) si provveda onde evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso venga ripristinato in maniera soddisfacente.

2. L'osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali di cui al paragrafo 1 nel definire le condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 4

Autorizzazione di nuovi impianti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione, a norma della presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Articolo 5

Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, lettere a) e b) ed all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11 e 12, dell'articolo 14, lettera c), dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, degli articoli 17 e 18, e dell'articolo 19, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dal 30 ottobre 1999.

Articolo 6

Domanda di autorizzazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all'autorità competente precisi:

- a) l'impianto e le sue attività;
- b) le materie prime e secondarie, le altre sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito su cui l'impianto sorge;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni prevedibili dell'impianto in ogni settore ambientale, identificando gli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia prevista e le altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) ove necessario, le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore a norma dell'articolo 3;
- i) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- j) in forma sommaria, le eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a j).

2. I dati forniti a norma della direttiva 85/337/Cee, i rapporti di sicurezza elaborati a norma della direttiva 96/82/Ce del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nonché altre informazioni conformi a qualunque altra normativa, qualora soddisfino uno dei requisiti di cui al presente articolo, possono essere inclusi nella domanda di autorizzazione o essere a essa acclusi.

Articolo 7

Approccio integrato del rilascio dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione ove siano coinvolte più autorità competenti, onde garantire un approccio effettivo integrato da parte di tutte le autorità competenti per questa procedura.

Articolo 8

Decisioni

Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l'autorità competente rilascia

un'autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità. Ogni autorizzazione concessa o modificata deve specificare le modalità per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo di cui alla presente direttiva.

Articolo 9

Condizioni dell'autorizzazione

- 1.** Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, attraverso una protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.
- 2.** In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, cui si applichi l'articolo 4 della direttiva 85/337/Cee, le informazioni ottenute o le conclusioni raggiunte in base agli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.
- 3.** L'autorizzazione deve stabilire valori limite per le sostanze inquinanti, in particolare per quelle elencate nell'allegato III, che l'impianto rischia di emettere in quantità significativa, tenendo conto della loro natura e della possibilità che l'inquinamento venga trasferito da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria, suolo). Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché per gestire i rifiuti prodotti dall'impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o non misure tecniche equivalenti.
Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti. Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in relazione a un'attività esercitata in un impianto del genere, l'autorizzazione stabilisce valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo ove ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riferimento alle unità di combustione o ad altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.
Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nei modi opportuni. I commi terzo, quarto e quinto non si applicano agli impianti temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/Ce.
- 4.** Fatto salvo l'articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- 5.** L'autorizzazione stabilisce gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione. Per gli impianti di cui all'allegato I, punto 6.6, le misure previste nel presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.
- 6.** L'autorizzazione stabilisce le misure relative a condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Qualora sussistano rischi per l'ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l'avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto. L'autorizzazione può parimenti stabilire deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, ove un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente garantisca il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto permette di ridurre l'inquinamento.
- 7.** L'autorizzazione può stabilire altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall'autorità competente.
- 8.** Fatto salvo l'obbligo di rispettare le disposizioni della presente direttiva nella procedura di autorizzazione, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di protezione complessiva dell'ambiente.

Articolo 10

Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Articolo 11

Sviluppi nelle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga aggiornata o sia informata sugli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili.

Articolo 12

Modifica degli impianti da parte degli operatori

1. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all'autorità competente qualsiasi progetto di modifica dell'impianto. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale di un impianto, progettata dal gestore, avvenga senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente devono riferirsi alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo 6 che possono essere oggetto della modifica. Mutatis mutandis si applicano le pertinenti disposizioni

dell'articolo 3, degli articoli da 6 a 10 e dell'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 13

Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni dell'autorizzazione.

2. Al riesame si procede in ogni caso quando:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d'emissione stabiliti dall'autorizzazione o l'inserimento di valori limite nuovi;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno registrato sostanziali cambiamenti che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.

Articolo 14

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore:

- a) rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione;
- b) trasmetta regolarmente all'autorità competente i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto, dando tempestiva comunicazione di inconvenienti o incidenti che comportino ripercussioni significative sull'ambiente;
- c) fornisca ai rappresentanti dell'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione dell'impianto, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei loro compiti, a norma della presente direttiva.

Articolo 15

Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alle procedure relative:

- a) al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti;
- b) al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali;
- c) all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.

2. I risultati del controllo sugli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione anche del pubblico.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste nell'articolo 4,

paragrafi 1, 2 e 4 della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

4. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa il pubblico in base a procedure idonee e mette a disposizione del medesimo le informazioni seguenti:

- a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e delle eventuali condizioni, nonché degli aggiornamenti successivi;
- b) previo esame delle preoccupazioni e dei pareri espressi dal pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.

Articolo 16

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva, qualora essi:

- a) vantino un interesse sufficiente; o
- b) facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase sia possibile contestare le decisioni, gli atti o le omissioni.

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente, che soddisfi i requisiti stabiliti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e lasciano impregiudicato l'obbligo di esaurire le procedure di ricorso amministrativo prima di adire la giurisdizione, ove tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale. Queste procedure devono essere eque, tempestive e non eccessivamente onerose.

5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere ogni tre anni alla Commissione, per la prima volta entro il 30 aprile 2001, i dati rappresentativi disponibili sui valori limite, per categorie di attività elencate nell'allegato I, precisando, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati desunti, in conformità segnatamente dell'articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste dal paragrafo 3 del presente articolo.

2. La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e sui relativi sviluppi. Ogni tre anni la Commissione pubblica i risultati degli scambi di informazioni.

3. Ogni tre anni e per la prima volta per il periodo dal 30 ottobre 1999 al 30 ottobre 2002 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/692/Cee del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri. La Commissione presenta la relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte.

4. Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità preposte allo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.

Articolo 18

Effetti transfrontalieri

1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può sortire effetti alquanto negativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che

devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato V, nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

2. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le richieste di autorizzazione siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro che potrebbe subire delle ripercussioni per un periodo di tempo adeguato, atto a consentire una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

3. Gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere presi in considerazione dall'autorità competente nel momento in cui decide sulla richiesta.

4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato, ai sensi del paragrafo 1, in merito alla decisione adottata riguardo alla richiesta e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili nei modi opportuni al pubblico interessato sul proprio territorio.

Articolo 19

Valori limite di emissione comunitari

1. Ove sia stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria, segnatamente sulla scorta dello scambio di informazioni di cui all'articolo 17, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, stabiliscono, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per:

a) le categorie di impianti di cui all'allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 di tale allegato; e
b) le sostanze inquinanti di cui all'allegato III.

2. In mancanza di valori limite di emissione comunitari, definiti in applicazione della presente direttiva, agli impianti di cui all'allegato I si applicano i pertinenti valori limite di emissione minimi fissati nelle direttive elencate nell'allegato II e in altre regolamentazioni comunitarie.

3. Fatti salvi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 dell'allegato I sono state fissate nella direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/Ce, le disposizioni della direttiva 84/360/Cee e le disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/11/Ce, nonché le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate nell'allegato II si applicano agli impianti esistenti interessati dalle attività di cui all'allegato I sino a quando le autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

2. Le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate nell'allegato II non si applicano, per le attività elencate nell'allegato I, agli impianti che sono impianti non esistenti ai sensi dell'articolo 2, punto 4.

3. La direttiva 84/360/Cee è abrogata con decorrenza 30 ottobre 2007.

Su proposta della Commissione e per quanto necessario, il Consiglio o il Parlamento europeo e il Consiglio modificano le pertinenti disposizioni delle direttive elencate nell'allegato II, per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva, entro il 30 ottobre 2007.

Articolo 21

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 96/61/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VII.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.